

ALLEGATO A (PARTE INTEGRANTE DEL D.R. n. 611 del 21.09.2017)

PROCEDURE ELETTORALI E MODALITÀ DELL'ESPLETAMENTO DELL'ELEZIONI PER LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI ED ORGANISMI UNIVERSITARI PER LO SCORCIO DI BIENNIO ACCADEMICO 2016/2018 INDETTE NEI GIORNI 7 E 8 Novembre 2017

Norme generali

Indizione delle elezioni

1. *L'organo competente ad indire le elezioni per la costituzione e/o per il rinnovo delle rappresentanza negli organi e organismi collegiali e monocratici di volta per volta individuato dal presente Regolamento, almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica delle componenti elettive dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando contenente le norme specifiche relative alle elezioni indette dalle strutture interessate.*
2. *L'elezione per le rappresentanze studentesche, in ragione della diversa durata rispetto alla scadenza naturale dell'organo, vengono indette, salvo che non sia diversamente disposto, nel mese di marzo successivo alla scadenza del relativo mandato. I componenti precedentemente eletti restano in carica fino alla prima riunione dell'organo collegiale successiva alla nomina dei nuovi componenti.*
3. *Tutte le elezioni sono indette mediante avviso pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione dedicata.*
4. *Coloro che intendano presentare la propria candidatura, studenti, professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, devono poter garantire il mantenimento dello status della relativa rappresentanza per tutta la durata del mandato, salvo i casi tutelati dalla Legge.*
5. *Salvo che non sia diversamente disposto l'elezione è valida se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto, ad eccezione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per le quali non è richiesto un numero minimo di votanti.*
6. *La durata del mandato per le rappresentanze negli organi ed organismi dell'Ateneo viene individuata di volta in volta dal presente Regolamento escluse la rappresentanze studentesche la cui durata è di due anni.*
7. *Per tutte le elezioni disciplinate dal presente Regolamento, salvo che non sia diversamente disposto, si può esprimere una sola preferenza.*
8. *La mancata elezione dei propri rappresentanti da parte di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione dell'organo collegiale.*
9. *Ove siano indicati limiti numerici nelle operazioni di voto, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.*

Convocazione del Corpo elettorale

1. *Il Rettore:*
 - a) *indica le elezioni con apposito bando ad eccezione di quelle da tenersi all'interno di ciascun Dipartimento.*
 - b) *costituisce uno o più seggi elettorali per ciascuna elezione, indicandone il luogo in cui hanno sede e in quale di essi ciascun elettore esprimerà il proprio voto, nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi.*
 - c) *nomina la Commissione Elettorale Centrale con il compito di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.*
 - d) *la Commissione Elettorale Centrale è composta da non meno di tre e da non più di sei componenti, oltre ai supplenti, tra cui due unità dell'ufficio competente per la gestione delle elezioni, un professore, un ricercatore, fra i quali il Rettore designa il Presidente, indicando l'ufficio in cui la Commissione avrà la propria sede.*
 - e) *la partecipazione nei seggi e nelle Commissioni elettorali costituisce dovere istituzionale per il personale di ruolo scelto dal Rettore.*

- f) ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori designati dall'organo competente ad emanare il bando.
- g) ciascun seggio redige un verbale delle operazioni di voto da far pervenire all'ufficio competente per la gestione delle elezioni.
- h) i risultati complessivi dello scrutinio sono validati dalla Commissione Elettorale Centrale che provvede anche alla assegnazione dei seggi.
- i) il bando che dispone l'indizione delle elezioni deve indicare:
 - la rappresentanza da eleggere;
 - il numero degli eligendi;
 - la durata del mandato;
 - i termini per il deposito delle candidature, ove previsto;
 - il calendario delle elezioni;
 - il/i luogo/ghi dove ha/hanno sede il/i seggio/i elettorali;
 - le incompatibilità, ove previste.

Elettorato attivo /passivo studenti

1. Salvo specifica disposizione, l'elettorato passivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi e organismi universitari spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di emanazione del bando di convocazione del corpo elettorale.
2. Salvo specifica disposizione l'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'università entro la data di svolgimento delle elezioni.

Liste degli elettori

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici dell'Amministrazione e pubblicate sul sito di Ateneo nella sezione dedicata.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.

Presentazione delle liste di candidatura per gli studenti

1. Gli studenti e i dottorandi in possesso dell'elettorato passivo possono presentarsi quali candidati alla elezione delle rappresentanze individuate dal presente Regolamento mediante la iscrizione in liste tra loro concorrenti, utilizzando gli appositi stampati scaricabili dal sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata.
2. Tali prestampati sono pubblicati contestualmente all'indizione delle elezioni.
3. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi.
4. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, matricola, corso di studi, dipartimento di appartenenza ed anno di corso cui sono iscritti.
5. I dottorandi devono indicare nome, luogo e data di nascita, eventuale corso di Dottorato e ciclo e dipartimento di appartenenza.
6. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno venti studenti iscritti nelle liste elettorali nonché delle firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse.
7. Le firme devono recare indicati a fianco il numero di matricola, il Corso di studi e relativo anno di iscrizione, mentre per i dottorandi nome, luogo e data di nascita, corso di Dottorato e ciclo.
8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla.
9. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.

10. Ogni lista deve essere depositata, presso l'ufficio della Commissione Elettorale Centrale almeno quindici giorni prima delle data delle elezioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.
11. La Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore della lista a modificare nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.
12. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche dal Rettore almeno sette giorni prima della data delle elezioni sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata:
 - a. Per ciascuna lista presentata può essere indicato il nominativo di un rappresentante per ciascuno dei seggi elettorali costituiti. I rappresentanti di lista devono godere dell'elettorato attivo;
 - b. i nominativi dei rappresentanti di lista saranno comunicati ai Presidenti dei rispettivi seggi a cura della Commissione Elettorale Centrale.

Commissione Elettorale Centrale

1. Alla Commissione Elettorale Centrale, salvo diversa disposizione, spettano la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente Regolamento.
2. La composizione della Commissione Elettorale Centrale è definita dall'art. 4 del presente Regolamento.

Propaganda elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà, nel rispetto della libertà di manifestazione e di pensiero, evitando ogni azione che possa ledere la dignità altrui e il prestigio dell'Università.
2. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.
3. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della Commissione Elettorale Centrale.

Svolgimento e orario delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in uno o due giorni naturali consecutivi secondo il calendario fissato dal decreto di indizione nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.
2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal bando che dispone l'indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
3. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti.
4. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di personale dell'Ateneo per la sorveglianza dei seggi durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto sia di scrutinio.

Operazioni di voto

1. Sono ammessi a votare gli elettori che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, presentino uno dei seguenti documenti di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, tra i quali:
 - a. carta di identità o altro documento equivalente;
 - b. patente di guida;
 - c. passaporto;
2. Nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale sono annotati, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, gli estremi del documento.
3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
4. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze deve avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.
5. Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e nome dell'eligendo o apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto, qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.
6. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio.
7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Operazioni di scrutinio

1. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, ove non sia diversamente disposto, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
2. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
3. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio.
4. E' nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
5. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

Collazione dei voti

1. La Commissione Elettorale Centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.
2. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro tre giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata

3. *Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato accademico entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.*

Proclamazione degli eletti per le rappresentanza studentesche

1. *Trascorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi e/o dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, gli organi competenti volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento, procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispongono la immediata pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione dedicata*
2. *Alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:*
 - a) *per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;*
 - b) *per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato della lista;*
 - c) *la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;*
 - d) *tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;*
 - e) *le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;*
 - f) *risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.*

Elezioni suppletive

1. *Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.*
2. *Salvo che sia diversamente disposto, in caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione o decadenza dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, subentra il candidato primo dei non eletti, fatte salve le riserve previste dal presente Regolamento.*
3. *Il rappresentante degli studenti che, nel corso del proprio mandato, consegua la laurea, non decade dalla carica, ma viene prorogato nell'incarico fino alla scadenza dei termini della prima sessione utile per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale. Nel caso non provveda a formalizzare l'iscrizione entro i termini previsti, il rappresentante decade dalla carica e si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal precedente comma.*
4. *In mancanza di candidati non eletti occorre procedere alle elezioni suppletive che dovranno essere indette entro 45 gg dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.*

Disposizioni particolari

Senato Accademico

1. *Per l'elezione della rappresentanza degli studenti, salvo incompatibilità, nel Senato accademico l'elettorato passivo è composto da coloro che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'Ateneo. L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'Ateneo.*
2. *Almeno uno degli studenti eletti deve appartenere alla categoria dei dottorandi di ricerca al fine di garantire, all'interno della rappresentanza complessiva di ciascuna categoria, il rispetto delle pari opportunità nell'accesso a tale carica.*

.Consiglio degli studenti

1. *Il Consiglio degli studenti è composto da non più di quindici componenti, eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale ed ai Dottorati di ricerca dell'Università.*
2. *I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico sono componenti di diritto, il restante numero viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascun dipartimento.*

Consiglio di dipartimento

1. *Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto al Consiglio di dipartimento, oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano le sotto indicate rappresentanze:*
 - a) *una rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca ed ai corsi di studio e di specializzazione attivati e coordinati dal dipartimento, nel numero complessivamente corrispondente al 15% della componente rappresentata da professori e ricercatori assicurando almeno un rappresentante per ciascuna delle citate categorie;*
 - b) *una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo corrispondente al 15% della componente rappresentata da professori e ricercatori e comunque non inferiore a due unità.*

La mancata partecipazione delle rappresentanze elettive non inficia la valida costituzione dell'organo. Nel caso in cui un corso di studio sia attivato con il concorso di più strutture la rappresentanza di cui al comma 1 è costituita nell'ambito del Consiglio del dipartimento sede amministrativa del corso stesso.

Consiglio di corso di studio

1. *Al Consiglio di corso di studio, oltre ai professori ed ai ricercatori di ruolo, partecipa una componente elettiva composta da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei componenti di diritto. Al Consiglio di Corso di Studio partecipano senza diritto di voto e senza contribuire alla definizione del numero legale, i titolari di insegnamenti ufficiali non di ruolo in Ateneo.*
2. *Il numero dei rappresentanti è determinato dal Presidente del Consiglio di corso di studio su richiesta del Rettore.*

Tali indicazioni sono state redatte rispettando le norme dettate dal regolamento generale di Ateneo .

Napoli,